

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze di trasporto di merci in conto proprio, di cui all'art. 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 298 in attuazione dell'art. 105 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
2. Lo stesso definisce criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Provincia di Ancona in materia di rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio, nonché alla tenuta del relativo elenco provinciale delle Ditte che esercitano l'autotrasporto in conto proprio di cui alla Legge n. 298/1974.

Art. 2 – Definizione

1. Ai sensi degli artt. 30-31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;
 - il trasporto non costituisca attività prevalente ma sia complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa;
 - le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l'attività principale: siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere dalla medesima trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiale e attrezzature che risultino funzionali all'attività stessa;
 - i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro esiguo valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante (ad es. attività di movimento terra, attività di costruzione e manutenzione reti fognarie);
 - il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, suoi dipendenti o nel caso di piccole imprese (art. 2083 c.c.) componenti della famiglia che collaborino nell'impresa (art. 5 D.P.R. n. 783/77) che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;

- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi, abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

Art. 3 – Esenzioni

1. La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:

- trasporto effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato;

- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana) e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici; in particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti sopra indicati i trasporti per la fornitura dell'acqua, del gas, dell'elettricità;

- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della U.E.;

- trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada);

- trasporto effettuato con autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg.

Art. 4 – Competenza

1. Le funzioni della Provincia in materia di trasporto di cose in conto proprio sono le seguenti:

- ricezione delle istanze e accertamento delle condizioni alla base del rilascio delle licenze;

- effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari al mantenimento delle singole licenze e dell'iscrizione nell'elenco provinciale;

- adozione dei provvedimenti di rilascio, sostituzione, sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed eventuale cancellazione delle imprese dall'elenco provinciale;

- applicazione delle sanzioni previste (sospensione /annullamento della licenza);

- gestione dell'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio tramite le procedure di registrazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

Art. 5 – Rilascio della licenza

1. L'esercizio del trasporto di merci in conto proprio di cui alla Legge 298/74 è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte dell'ufficio della Provincia di Ancona, competente in materia di

trasporti per le imprese che ivi hanno la residenza ovvero la sede unica o la sede principale come da risultanze del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

2. La licenza è rilasciata con riferimento al numero di telaio:

- a. per ciascun autoveicolo ed è valida per i rimorchi ed i semirimorchi ad esso associati;
- b. per un trattore stradale ed è subordinata alla disponibilità dell'impresa di almeno un semi-rimorchio di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio. Non è ammesso il traino di veicoli che siano in disponibilità del titolare della licenza fuori dalle forme sopra indicate.

Sulla licenza sono riportati i codici, predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, che individuano l'attività principale esercitata dall'impresa richiedente e le cose o le classi di cose trasportabili.

3. La licenza è rilasciata per autoveicoli aventi portata utile superiore ai 3.000 Kg, su presentazione di istanza in cui il richiedente deve precisare le esigenze di trasporto ed elencare le cose o le classi di cose da trasportare.

Art. 6 – Requisiti per il rilascio della licenza

1. Per ottenere il rilascio della licenza di cui al precedente art. 5, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti e/o documenti:

- iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno obbligo di tale iscrizione, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;

- un atto notorio o altra documentazione idonea a comprovare la natura dell'attività esercitata da parte delle imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione e per le persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale;

- dichiarazione che il trasporto, nell'attività dell'impresa, non deve costituire attività economica prevalente ma solo attività complementare o accessoria;

- disporre di addetti alla guida dei veicoli;

- avvenuta presentazione della dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche e giuridiche per la propria attività comprovanti un volume d'affari, ai sensi del seguente art. 8 del presente regolamento.

- insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. da parte del titolare, se ditta individuale, di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, del legale rappresentante nelle altre società.

Art. 7 – Dati economici

1. Fatte salve le imprese di nuova costituzione, per l'ottenimento delle licenze di trasporto occorre avere un volume d'affari realizzato o presumibile, rispettivamente come risulta dall'ultima denuncia dei redditi presentata e per l'anno solare immediatamente successivo sulla base di documenti contabili dell'impresa, tale da giustificare l'impiego dei veicoli a disposizione; inoltre i costi parziali riferibili al trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività principale dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché del loro valore intrinseco.

2. Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro ovvero coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 (tremila) kg. In quest'ultimo caso, l'Ufficio competente può, se lo ritiene opportuno, richiedere ugualmente un'integrazione della documentazione in tal senso.

Art. 8 – Domanda di rilascio della licenza

1. Per ottenere il rilascio della licenza di trasporto di cose su strada in conto proprio, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici se residenti, ovvero aventi la sede unica o la sede principale nella Provincia di Ancona, devono presentare, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it domanda in bollo al competente ufficio dell'Ente utilizzando apposito modulo reperibile sul sito Internet della Provincia di Ancona.

2. Nella domanda - redatta informaticamente - devono essere indicati chiaramente:

- le generalità del rappresentante legale e la causa dei poteri di rappresentanza;
- il tipo di richiesta: primo rilascio di licenza, nuova licenza, licenza in sostituzione di quella provvisoria o duplicato (in quest'ultimo caso occorre precisarne la motivazione);
- i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza, relativamente all'attività esercitata dall'impresa ed alle cose o alle classi di cose da trasportare.

3. Al fine di verificare la congruità della richiesta avanzata in base alla definizione di trasporto in conto proprio di cui all'art. 3, il legale rappresentante deve produrre nell'ambito dell'istanza le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà:

- la denominazione, la forma giuridica / ragione sociale e la sede del richiedente;
- gli estremi dell'iscrizione presso il registro delle imprese o l'albo delle ditte artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e le attività economiche denunciate;
- denominazione ed estremi del provvedimento di riconoscimento per le persone giuridiche, diverse dalle società;
- la nazionalità e gli estremi dell'eventuale permesso di soggiorno per le persone fisiche;

- l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, per il titolare se ditta individuale, di tutti i soci nelle società in nome collettivo, dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione qualora in seno ad esso non siano stati delegati uno o più amministratori, nelle società di capitali;

- se l'impresa ha già ottenuto in passato una licenza di trasporto ed è pertanto iscritta nell'elenco di cui all'articolo 32, comma 10, della legge n. 298/74. In caso affermativo, occorre specificare il numero di iscrizione e/o la posizione meccanografica, l'elenco completo dei veicoli dotati di licenza di trasporto, con l'indicazione delle carrozzerie e delle relative portate, relativi rimorchi e semirimorchi ad essi agganciabili in disponibilità dell'impresa medesima;

- elenco completo delle macchine operatrici e/o agricole e macchinari vari in disponibilità, proprietà o in possesso dell'impresa, necessari per l'esercizio dell'attività principale;

- i dati tecnici del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto (fabbrica e modello, numero di telaio, targa, portata e massa complessiva a pieno carico o massa rimorchiabile per i trattori stradali);

- le specifiche esigenze di trasporto e, se del caso, ogni elemento o circostanza utile a dimostrare la complementarità o l'accessorietà del trasporto rispetto all'attività principale;

- avvenuta presentazione della denuncia dei redditi con relativi estremi dell'ultima presentata;

- i dati economici di cui al precedente art. 7, fatti salvi i casi del richiedente che abbia attività senza scopo di lucro e per il rilascio di licenza per veicoli di portata non superiore ai 3.000 kg;

- la disponibilità del veicolo secondo le forme seguenti: proprietà, in leasing, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio;

- autorizzazioni, licenze, abilitazioni, iscrizioni ed in genere tutti i titoli, requisiti e condizioni richiesti per l'esercizio dell'attività dichiarata;

- per le imprese agricole, la documentazione necessaria alla dimostrazione del legittimo possesso di beni immobili necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa;

- di disporre di addetti alla guida degli autoveicoli in misura non inferiore al 50% del numero di veicoli in disponibilità all'atto della domanda. Nel caso in cui il numero degli addetti alla guida risultasse inferiore al suddetto limite, l'impresa dovrà fornire idonee motivazioni e relativa documentazione tali da giustificare il mancato rispetto del limite medesimo, tenuto conto della natura dell'attività esercitata e delle caratteristiche tecniche dei veicoli.

4. Per quanto riguarda le persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni non riconosciute, che non hanno l'obbligo dell'iscrizione al registro imprese o albo artigiani di cui sopra e non svolgono attività economiche o imprenditoriali, è necessario produrre:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante atta a dimostrare l'esistenza giuridica del soggetto, i poteri di rappresentanza del richiedente e le attività istituzionali

esercitate e/o le finalità perseguite con riferimento allo statuto e atto costitutivo o qualsiasi atto idoneo a dimostrare quanto sopra.

5. Alla domanda, inoltre, devono essere allegati:

- documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di rilascio della licenza;
- una marca da bollo da € 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti) per ogni licenza di cui si richiede il rilascio;
- attestazione del versamento di € 20,00 tramite PAGO PA alla Provincia di Ancona per le spese di istruttoria;
- l'eventuale delega per la presentazione dell'istanza e/o per il ritiro della licenza.

6. Quale corredo alla domanda, al fine di evitare lungaggini istruttorie e richieste successive di integrazione, è opportuno che alla stessa venga allegata la seguente documentazione:

- copia della carta di circolazione del veicolo o in alternativa certificato di conformità o di approvazione o di collaudo;
- copia del permesso di soggiorno se cittadino straniero;
- elenco degli addetti alla guida con indicazione categoria patente;
- copia dell'atto di riconoscimento o dello statuto per gli enti non soggetti all'iscrizione alla Camera di Commercio;
- ulteriore eventuale documentazione atta a dimostrare il concreto esercizio dell'attività principale nonché il possesso di tutti i titoli, le condizioni ed i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il suo legittimo svolgimento.

Art. 9 – Presentazione dell'istanza

1. Possono gestire le pratiche relative l'autotrasporto di cose in conto proprio i seguenti soggetti:

- gli intestatari delle pratiche (titolari di impresa, amministratori di società, ecc.);
- i soggetti e gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, delegati dagli intestatari delle pratiche (presentando apposita delega corredata da documento di identità).

2. Le istanze vanno sottoscritte dagli intestatari delle licenze ed indirizzate a Provincia di Ancona - Settore III - Area 3.5 Controllo ponti e Infrastrutture, Catasto strade e Trasporti - U.O. 3.5.3 Trasporti e Veicoli e trasporti eccezionali, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it.

Art. 10 - Licenza provvisoria

1. Le imprese di nuova costituzione (si considerano tali le imprese che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività principale in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della locale Camera di Commercio, ed, in ogni caso, le imprese che abbiano denunciato l'inizio attività entro i 18 mesi anteriori alla data di presentazione dell'istanza) possono ottenere la licenza provvisoria con validità di diciotto mesi, non prorogabile né rinnovabile, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo nel tipo e nella portata indicata;

2. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda di sostituzione.

Art. 11 – Sostituzione della licenza

1. Il titolare di licenza per autotrasporto di cose in conto proprio deve presentare istanza di sostituzione della licenza al competente ufficio dell'Ente, utilizzando apposito modulo reperibile sul sito Internet della Provincia, nei seguenti casi:

- cambio denominazione o ragione sociale;
- modifica delle caratteristiche tecniche del veicolo che importino una variazione della massa complessiva a pieno carico superiore al 5%;
 - modifica o integrazione dell'attività principale;
 - modifica o integrazione delle cose o classi di cose da trasportare;
 - trasformazione tipo sociale;
 - cambio sede legale;
 - aggiunta pesi potenziali;
 - sostituzione della licenza provvisoria in licenza definitiva;
 - ripunzonatura telaio.

2. All'istanza, in bollo, devono essere allegati:

- copia documento di identità del richiedente;
- copia documenti del veicolo (Carta di circolazione o foglio di via e, nel caso di richiesta di sostituzione della licenza per intervenute modificazioni delle caratteristiche tecniche del veicolo, copia del Collaudo o Certificato di approvazione);
 - copia della licenza da sostituire;
 - attestazione del versamento di € 15,00, tramite PAGO PA alla Provincia di Ancona per le spese di istruttoria;
 - una marca da bollo da € 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti) per il rilascio della licenza.

Art. 12 – Duplicato della licenza

1. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della licenza occorre presentare domanda in bollo per il rilascio di duplicato al competente ufficio dell'Ente utilizzando apposito modulo reperibile sul sito Internet della Provincia ed allegando la seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente;
- copia carta circolazione del veicolo;
- provvedimento di licenza deteriorato;
 - copia denuncia di smarrimento/furto agli organi di polizia;
 - copia licenza smarrita (se in possesso);
- attestazione del versamento di € 20,00 tramite PAGO PA alla Provincia di Ancona per le spese di istruttoria (ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto);
 - marca da bollo da € 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigentie ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto dimostrabili da denuncia agli organi competenti ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 405/90);

2. Nel caso di richiesta di duplicato per smarrimento o furto, se il duplicato è richiesto entro 3 anni dal rilascio della licenza originaria, bisognerà allegare soltanto la suddetta denuncia agli organi di polizia ed una dichiarazione da parte del titolare della licenza di permanenza dei requisiti di cui al rilascio della stessa.

3. Nel caso di richiesta oltre i 3 anni dalla data di rilascio, dovrà essere nuovamente presentata la documentazione completa.

Art. 13 – Tempi di rilascio della licenza

1. Il rilascio, la sostituzione ovvero il duplicato della licenza avviene entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, completa della documentazione e degli allegati.

2. In ogni caso l'Ufficio competente può richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del completamento dell'istruttoria.

3. Nel caso in cui l'Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

Art. 14 – Controllo Amministrativo e Verifiche

1. La modalità di avvio ed esperimento dei controlli amministrativi consiste in una mera attività di controllo che può essere effettuata sia su segnalazione circostanziata da parte di enti preposti ed organi di polizia, sia d'ufficio mediante accesso ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici quali Camere di Commercio, ad informazioni detenute dai Centri per l'Impiego ed a certificazioni ed informazioni presso le competenti Autorità, ove previsto dalla normativa.

2. La Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 298/74, si riserva di verificare allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora dovesse constatare il venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca secondo quanto stabilito dal seguente articolo 16.

Art. 15 - Sospensione della licenza

1. Nel caso siano accertate nel corso di un anno tre violazioni di cui al terzo comma dell'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la licenza, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, viene sospesa, ai sensi dell'art. 179, quarto comma, per la durata di un anno.

2. L'avvio del procedimento di sospensione della licenza deve essere comunicato agli interessati, ai sensi dell'art. 8 L. n. 241/90 e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della stessa legge, da esercitarsi nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine, considerati gli scritti difensivi eventualmente forniti e ascoltati gli stessi qualora ne avessero fatta richiesta, il responsabile del procedimento provvede a redigere una relazione circa l'applicazione della sanzione della sospensione.

3. Nei casi in cui altre norme prevedano la sospensione delle licenze di trasporto in conto proprio al verificarsi di ripetute inadempienze e/o violazioni, senza specificazione del numero e dell'arco temporale di riferimento, in analogia al disposto di cui al primo comma del presente articolo, si procederà alla sospensione della licenza alla terza infrazione o inadempienza della stessa natura riguardante il veicolo cui si riferisce la licenza, commessa nel corso di un anno.

Art. 16 – Revoca

1. La licenza è subordinata al permanere dei requisiti e delle condizioni previste dalla vigente normativa.

2. L'ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.

3. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge.

4. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale di revoca.

5. Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione, del soggetto titolare delle stesse, dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio e il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.
6. Si procederà, comunque, al relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero predetto, qualora la revoca riguardi la titolarità di una sola delle licenze possedute o di alcune di esse.

Art. 17 – Decadenza

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge n. 298/1974, il competente Ufficio della Provincia, dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge n. 298/1974, assumano carattere di notevole gravità o siano reiterate, in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.
2. Prima di procedere ai sensi del precedente comma, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge.
3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.
4. Allo scadere dei 18 mesi delle licenze provvisorie, qualora l'utente nei successivi 30 giorni non abbia presentato domanda di definizione della licenza, l'ufficio provvederà alla cancellazione dell'impresa dall'Elenco Provinciale.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare:
 - alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e s.m.i.;
 - al D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 e s.m.i.;
 - al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
 - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..
 - Accordo Stato- Regioni - Enti Locali sottoscritto in data 14/02/2002 (GU n. 71 del 25/03/2002), recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 del D.lgs. 31/03/1998 n.112

Art. 19 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Ancona nella sezione dedicata all'ufficio Trasporti.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto applicabile. Eventuali nuove norme, variazioni e integrazioni della normativa sovraordinata si intendono automaticamente estese al presente Regolamento.